



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO

La legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 Tuir. Detta agevolazione è riservata agli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, **relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, potrà essere effettuato mediante:

- l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi*
- l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.*

Eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi

L'eliminazione delle esistenze iniziali può essere effettuata con riferimento:

- sia alle quantità
- che ai rispettivi valori

La regolarizzazione richiede il versamento delle seguenti imposte:

a) **IVA**: determinata applicando il seguente calcolo:

aliquota Iva media 2023 x (valore eliminato x "coefficiente di maggiorazione")

b) **imposta sostitutiva** ai fini dell'Irpef/Ires ed IRAP: calcolata come segue:

18% x (ammontare calcolato ai fini Iva - valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)

Esempio:

- 1) rimanenze iniziali al 01/01/2023 in eccesso per € 48.000,00;
- 2) aliquota media Iva sul 2023 pari al 22%
- 3) coefficiente di maggiorazione pari a 1,25

Iva: $22\% * (48.000,00 * 1,25) = 22\% * 60.000,00 = 13.200,00$

Imp. Sostitutiva: $18\% * (60.000,00 - 48.000) = 2.160,00$

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

Iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse

L'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse.

Imposte dovute:

L'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva:

18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte

Esempio:

1) rimanenze iniziali al 01/01/2023 in eccesso per € 48.000,00;

18% * 48.000,00 = 8.640,00

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui:

1. la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di adeguamento (2023 per i solari);
2. la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

L'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (mod. Redditi 2024 per le imprese con esercizio "solare").

L'eventuale omesso/carente versamento di quanto dovuto comporta l'iscrizione a ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio Arioli Srl